

STATUTO

GEOSERVIZI - COOPERATIVA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: PIETRA LIGURE SV VIA DON
GIOVANNI BADO 35

Numero REA: SV - 141741

Codice fiscale: 01387590092

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "C" all'atto N° 11.997 Fascicolo.	
	<u>NORME PER IL FUNZIONAMENTO</u>	
	<u>STATUTO DELLA COOPERATIVA</u>	
	COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO - OGGETTO	
	ART. 1	
	E' costituita, a norma della legge 8 novembre 1991 n.381, una società cooperativa sociale avente la seguente denominazione:	
	"GEOSERVIZI - cooperativa sociale".	
	La Cooperativa è regolata dalle norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in quanto compatibili. Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori e di attivo dello stato patrimoniale, l'assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, sempre in quanto compatibile.	
	ART. 2	
	La società ha sede nel Comune di Pietra Ligure (Sv).	
	In caso di trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune (e quindi di sola modifica dell'indirizzo), gli amministratori provvedono a darne pubblicità a norma dell'art.111 <i>ter</i> delle disposizioni di attuazione cod. civ..	
	L'assemblea straordinaria dei soci, potrà stabilire, in Italia o all'estero, sedi secondarie. L'organo amministrativo potrà stabilire e/o sopprimere uffici di rappresentanza o di agenzia, filiali o dipendenze, purché abbiano natura di unità locale e non siano tali da costituire sedi secondarie della società, a norma dell'art.2299 cod.civ..	

	ART. 3	
	La società ha la durata fino al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata a	
	norma di legge.	
	L'organo amministrativo curerà l'iscrizione della Cooperativa all'Albo Re-	
	gionale delle Cooperative Sociali ed alle Associazioni di categoria, l'adesio-	
	ne ad eventuali Consorzi di Lavoro le cui finalità non siano in contrasto con	
	gli scopi sociali previsti dal presente statuto e, ove ne ricorrano i presupposti	
	di legge, nell'apposito Albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalen-	
	te.	
	ART. 4	
	La società cooperativa ha scopo mutualistico, senza alcuna finalità speculati-	
	va, e segue i principi della mutualità, nel rispetto di fatto della prevalenza	
	dello scopo mutualistico di cui agli articoli 2512 e seguenti del Codice Civi-	
	le, da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio	
	delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorità competenti,	
	nonché previa eventuale iscrizione in appositi Albi.	
	La società cooperativa può svolgere la propria attività anche con i terzi.	
	Nello svolgimento delle proprie attività, la cooperativa si avvale prevalente-	
	mente delle prestazioni lavorative dei propri soci.	
	ART. 5	
	La cooperativa si propone lo svolgimento di attività comunque finalizzate al-	
	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.	
	Nel quadro delle finalità di utilità sociale che la cooperativa si propone, co-	
	stituiscono oggetto sociale, con specifico riferimento ai requisiti ed agli inte-	
	ressi dei soci, le attività di:	

	A) sviluppo delle professionalità e delle competenze dei soci lavoratori attra-	
	verso la loro qualificazione professionale da conseguire con la promozione	
	di corsi professionali e/o tirocinii;	
	B) impresa di costruzioni edili, con lavoro conferito dai propri soci, assu-	
	mendo la concessione in appalto di lavori, servizi e forniture dallo Stato, En-	
	ti Pubblici e privati. Gli interventi d'impresa, a puro titolo esemplificativo,	
	si svilupperanno nei seguenti comparti:	
	1) edilizia pubblica e privata; opere di edilizia pubblica (scolastica, ospeda-	
	liera, etc.); opere igienico-sanitarie; opere industriali; infrastrutture di tra-	
	sporto (opere stradali, ferrovie, ecc); opere idrauliche e di bonifica; opere di	
	manutenzione ordinaria e straordinaria in abitazioni, capannoni industriali,	
	magazzini, condominii, impianti elettrici, civili ed industriali;	
	2) lavori di bonifica dei letti dei fiumi, torrenti e canali, nonché opere di raf-	
	forzamento dei relativi argini; lavori di decespugliazione, bonifica rafforza-	
	mento di sentieri e mulattiere di bassa montagna;	
	C) lavori di pulizia e recupero di materiali vari in stabili, parchi, giardini,	
	manutenzione aree verdi; eseguire anche a mezzo di appalti pubblici, privati	
	o per trattativa privata o per trattativa diretta, a favore di privata Enti locali,	
	strutture pubbliche e privati;	
	D) sviluppo delle professioni e delle competenze dei soci lavoratori attraver-	
	so la loro qualificazione da conseguire con la promozione di corsi professio-	
	nale e/o tirocini;	
	E) organizzazione e gestione di servizi turistici in proprio o per conto di	
	strutture pubbliche e private;	
	F) organizzazione e gestione di bar, ristoranti, alberghi, cinematografi, men-	

	se, curando anche l'eventuale distribuzione dei pasti a domicilio;	
	G) gestione di servizi di pulizia e manutenzione per enti pubblici e aziende private; raccolta e smaltimento rifiuti; eseguire servizi ecologici ed ambientali; effettuare lavori agricoli in genere; trasporto persone e/o cose;	
	H) commercializzazione di prodotti artigianali e alimentari in genere;	
	I) prestazione di servizi complementari a Enti pubblici e Aziende private;	
	L) prestazione di servizi antincendio, azioni di mantenimento e salvaguardia del patrimonio boschivo faunistico del territorio;	
	M) prestazione di servizi di autotrasporto per conto terzi ivi compreso i carichi eccezionali sul territorio nazionale ed internazionale;	
	N) prestazione di attività artigianali in genere anche di lavori marittimi, sia di superficie sulle banchine portuali, sugli arenili etc., sia subacquee, sia di sollevamento con mezzi meccanici di beni mobili iscritti e non, ai Pubblici Registri;	
	O) lavori di manutenzione, di muratura, decorazioni, imbiancatura e di manovalanza in genere;	
	P) ritiro di abbigliamento e mobili usati e dismessi e loro rivendita;	
	Q) organizzazione di fiere, esposizioni, manifestazioni a carattere turistico, noleggio strutture per manifestazioni, gestione delle aree pubbliche, gestione delle aree demaniali e affissione;	
	R) prestazione di servizi cimiteriali in genere;	
	S) prestazione di servizi e gestione diretta di impianti sportivi di ogni tipo;	
	T) fornitura e di materiali attinenti ai servizi di cui sopra.	
	Per raggiungere detti scopi la società potrà:	
	1) svolgere, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari, attività formative	

	e ricerche di ogni tipo per il raggiungimento dei propri obiettivi tecni-	
	co-professionali e socio-culturali;	
	2) gestire direttamente o con partecipazioni, sulla base di apposite conven-	
	zioni con le amministrazioni, enti e consorzi interessati, servizi ed impianti	
	portuali in genere, stabilimenti balneari marini, campings, parchi, giardini o	
	spazi attrezzati a verde pubblico, biblioteche, nonché centri svago e del tem-	
	po libero a carattere sociale e popolare.	
	In particolare, la società, per garantire i livelli dei servizi previsti dai relativi	
	standards e regolamenti potrà:	
	- attivarsi per la realizzazione di opere, costruzioni, sistemazioni e migliorie	
	e di quant'altro fosse necessario al miglior funzionamento delle strutture e	
	degli impianti in gestione;	
	- compiere ogni azione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario rite-	
	nuta utile necessaria pertinente;	
	- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti locali, quali	
	ad esempio: Comune, Provincia o Regione, nonché da Enti nazionali ed in-	
	ternazionali;	
	- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti privati, quali	
	ad esempio: società, associazioni a prevalente o ad esclusivo capitale priva-	
	to;	
	- collaborare con organismi, movimenti o associazioni coi quali ritenga utile	
	avere collegamenti;	
	- promuovere e pubblicare la sua attività e la sua immagine utilizzando mo-	
	delli emblemi direttamente o a mezzo di terzi;	
	- svolgere infine qualsiasi altra attività rispondente per affinità alle predette	

	finalità;	
	- migliorare le condizioni materiali igieniche morali dei soci tutelandone gli	
	interessi singoli e collettivi, gestendo spacci, istituendo circoli di ricreazione	
	e di istruzione, promuovendo il risparmio e la previdenza e compiendo tutte	
	quelle iniziative atte ad ottenere il benessere dei soci e famiglie, e necessarie	
	ed utili per conseguire gli scopi sociali.	
	Per la realizzazione di quanto sopra la cooperativa potrà partecipare a gare	
	di a indette da pubblici e privati aventi per oggetto le attività di cui sopra,	
	nonchè stipulare convenzioni ai sensi dell'art.5 della legge 381/1991.	
	SOCI	
	ART. 6	
	Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla leg-	
	ge (art.2519 cod. civ.). Il numero dei soci può essere compreso fra tre ed ot-	
	to solo se tutti i soci sono persone fisiche.	
	Possono essere soci tutti coloro che, per la loro effettiva capacità di lavoro	
	attitudine e specializzazione professionale, possono partecipare direttamente	
	ai lavori dell'impresa sociale e cooperare attivamente al suo esercizio ed al	
	suo sviluppo.	
	Ai sensi dell'art.4 co.1° legge 381/1991, possono essere soci le persone svan-	
	taggiate che, per la loro abilità professionale, possano validamente concorre-	
	re al raggiungimento dello scopo sociale.	
	Le persone svantaggiate di cui all'art.4 comma 1 legge 8 novembre 1991	
	n.381 devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della coope-	
	rativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della coo-	
	perativa stessa.	

	La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione	
	proveniente dalla Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto alla riser-	
	vatezza.	
	Possono essere ammessi, nei termini e con le modalità previste dall'art.2 cita-	
	ta legge 381/1991, soci volontari che, per la loro esperienza professionale	
	possano contribuire fattivamente allo sviluppo delle attività sociali. I soci	
	volontari devono prestare la propria attività gratuitamente ed il loro numero	
	non può superare la metà del numero complessivo dei soci.	
	E' consentita l'ammissione di soci che abbiano specifiche competenze tecni-	
	che ed amministrative nel numero strettamente necessario al buon funziona-	
	mento dell'impresa sociale e comunque mai superiore al limite stabilito per	
	legge.	
	Potranno, infine, assumere la qualifica di soci anche altre cooperative e loro	
	consorzi (tramite designazione del rispettivo legale rappresentante).	
	ART. 7	
	I requisiti richiesti per l'ammissione a soci sono quelli previsti dall'art.23	
	D.Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14.12.1947 e successive modificazioni.	
	Ai sensi dell'articolo 2527 secondo comma del Codice Civile, non può co-	
	munque diventare socio della cooperativa chi esercita in proprio attività i-	
	dentiche o affini a quelle della cooperativa stessa.	
	Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta	
	all'organo amministrativo, specificando:	
	a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza, cittadi-	
	nanza;	
	b) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro;	

	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore o superiore ai limiti fissati dalla normativa vigente.	
	Sull'accoglimento o sul rigetto della domanda decide l'organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 2528 del Codice Civile.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.	
	Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo R.A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.	
	La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l'accettazione incondizionata dello statuto.	
	ART. 8	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinare dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento della quota sottoscritta, della tassa di ammissione quest'ultima se e nella misura stabilita annualmente dall'assemblea dei soci e del sovrapprezzo;	
	b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall'assemblea o dall'organo amministrativo;	
	c) a partecipare con la loro opera all'attività dell'impresa sociale a secondo	

	della necessità della stessa.	
	ART. 9	
	La qualità di socio si perde per morte, per recesso, e per esclusione.	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2473 cod. civ., il recesso è ammesso	
	quando il socio:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) non possa cedere la propria quota per rifiuto dell'autorizzazione di cui al-	
	l'art.13 del presente statuto.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di	
	recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all'articolo 2532 C.C..	
	ART. 10	
	Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2533 del Codice Civile, può dall'orga-	
	no amministrativo con deliberazione motivata, essere escluso il socio che:	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali op-	
	pure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come note-	
	vole inadempimento ai sensi dell'articolo 1455 cod. civ. o in qualunque mo-	
	do danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto e nelle deliberazio-	
	ni legalmente prese dagli organi sociali competenti;	
	e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi as-	
	sunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro	

	pagamento.	
	Il socio moroso, ai sensi dell'articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti.	
	Trascorsi due mesi dall'invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.	
	In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea attraverso apposito regolamento.	
	ART. 11	
	Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto (i quali ultimi non abbiano i requisiti per l'ammissione alla società o non vogliano subentrare), avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di sei mesi dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.	
	In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell'articolo 2536 del codice civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ART. 12	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato	
	di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore	
	ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;	
	b) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione, con	
	le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed a-	
	gli eredi o legatari di soci defunti a norma dell'articolo precedente;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate oltre che dalle tasse di ammis-	
	sione, dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall'accantonamento	
	del sovrapprezzo;	
	d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari ri-	
	schi o in previsione di oneri futuri;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impie-	
	gata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costitui-	
	ti in conformità a norma di legge.	
	E' fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della so-	
	cietà che al suo scioglimento, alle riserve vengono pertanto riconosciute le	
	condizioni di chi all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue	
	successive modifiche ed integrazioni.	
	ART. 13	
	Le quote sono nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vinco-	
	lo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la	
	cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell'articolo 2530	
	c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da e-	
	sercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall'ingresso nella coo-	
	perativa.	

	Le somme versate per tassa di ammissione non sono rimborsabili in nessun	
	caso. Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui	
	importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.	
	Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo stabi-	
	lito per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio	
	e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.	
	ART. 14	
	La quota sociale sottoscritta ed il relativo plusvalore potranno essere versati	
	a rate e precisamente:	
	a) almeno la metà all'atto della sottoscrizione;	
	b) il rimanente nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 15	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla re-	
	dazione del Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di o-	
	culata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della re-	
	lazione degli amministratori di cui al primo comma dell'articolo 2428 del	
	Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il	
	conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperati-	
	vo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualisti-	
	ca.	
	Spetta all'organo amministrativo sentito il parere del Sindaco Unico, ove no-	

	minato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispet-	
	to della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mu-	
	tualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autono-	
	ma e distinta, ai sensi dell'articolo 2545 <i>sexies</i> del codice civile, il tutto com-	
	misurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni at-	
	tribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabi-	
	lite dalle vigenti norme in materia.	
	L'eccedenza attiva del bilancio sarà così ripartita:	
	a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale ordinaria;	
	b) una quota, di importo non inferiore alla quota percentuale minima previ-	
	sta dalle leggi vigenti, dovrà essere corrisposta ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione costituiti dalle associazioni na-	
	zionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, ai	
	sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integra-	
	zioni;	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fi-	
	ni mutualistici;	
	d) con ciò che resta sarà retribuito il capitale sociale versato, assegnando a	
	questo un dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato, non su-	
	periore alla percentuale ammessa dall'articolo 2514 del codice civile e dalle	
	ulteriori disposizioni legislative fiscali ai fini della presunzione di esistenza	
	agli effetti tributari dei requisiti mutualistici;	
	e) l'assemblea può deliberare che i dividendi spettanti ai soci a norma del	
	precedente punto siano trattenuti dalla Società ed accreditati a ciascuno di	
	essi in conto nuove quote ovvero potrà in alternativa effettuare l'emissione	

	di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ai soci,	
	cui riportare privilegi nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale	
	nel rispetto dell'articolo 2514 del Codice Civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla	
	costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento a-	
	ziendale.	
	La quota di utili non assegnata ai sensi dei punti precedenti e non distribuita	
	ai soci dovrà essere destinata a fini mutualistici.	
	Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere riparti-	
	te tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo	
	scioglimento.	
	ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA	
	ART. 16	
	Sono organi della società l'assemblea dei soci, l'Amministratore Unico o gli	
	Amministratori e il Consiglio di Amministrazione e il Sindaco Unico.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni anno entro cento-	
	venti giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro il maggior ter-	
	mine, non superiore a centoottanta giorni dalla chiusura stessa, nei casi di	
	cui all'art.2364 u.c. cod. civ., per:	
	a) approvare il bilancio;	
	b) nominare le cariche sociali;	
	c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e del Sindaco	
	ove la carica non sia gratuita;	
	d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e del Sindaco;	

	e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale;	
	f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate	
	alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Am-	
	ministratori.	
	Sarà competenza altresì dell'assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente	
	statuto e degli scopi sociali ivi stabilite nell'ambito del regolare svolgimento	
	della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di	
	previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disci-	
	plinarsi con eventuale apposito regolamento interno.	
	ART. 17	
	I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea a condizione	
	però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che	
	hanno diritto di voto nel l'assemblea; in questo ultimo caso l'assemblea deve	
	essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.	
	DECISIONI DEI SOCI	
	ART. 18	
	Le decisioni dei soci, salvo quanto previsto al successivo art. 19, sono adot-	
	tate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso	
	per iscritto.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redat-	
	to apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla	
	stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco Unico, se nominato (parere	

	che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere	
	visione);	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indica-	
	zione del motivo della loro contrarietà od astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.	
	Anziché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le rela-	
	tive menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul <i>Libro del-</i>	
	<i>le decisioni dei Soci</i> .	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere	
	redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali;	
	autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- la menzione dell'eventuale parere del Sindaco Unico, se nominato (parere	
	che dovrà essere allegato al documento affinché i soci ne possano prendere	
	visione).	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i	
	cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiara-	
	zione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovran-	
	no esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indi-	
	cando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la	
	manca di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto	
	contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsia-	

	si mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedi-	
	zione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In questi ulti-	
	mi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o al-	
	l'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai	
	soci medesimi e che risultino dal libro soci.	
	Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole dei soci che rappre-	
	sentino almeno la metà del capitale sociale.	
	La decisione dei soci, adottata a sensi del presente articolo, dovrà essere tra-	
	scritta a cura dell'organo amministrativo, nel <i>Libro delle decisioni dei soci</i> .	
	La relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti	
	della società.	
	ART. 19	
	Con riferimento alle materie indicate nel precedente art.16 lettere a), b), d),	
	ed e), e in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente	
	Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero	
	di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni	
	dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel ri-	
	spetto del metodo collegiale.	
	A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo an-	
	che fuori della sede sociale, purchè in Italia.	
	L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima	
	di quello fissato per l'assemblea, con lettera raccomandata, ovvero con qual-	
	siasi altro mezzo idoneo allo scopo, fatto pervenire ai soci al domicilio risul-	
	tante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elet-	
	tronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di tele-	

	fax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati	
	espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro	
	soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo,	
	l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.	
	Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione	
	l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche	
	in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la	
	prima convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita	
	in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale	
	e tutti gli Amministratori e Sindaco, se nominati, sono presenti o informati e	
	nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.	
	ART. 20	
	L'Assemblea è presieduta, a seconda della struttura dell'organo amministrativo,	
	dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.	
	In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta	
	dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più	
	scrutatori anche non soci.	
	Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della	
	stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare	
	lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.	
	E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più	
	luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni	

	zioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:	
	- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riu-	
	nione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;	
	- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la le-	
	gittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, con-	
	statare e proclamare i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla vo-	
	tazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visiona-	
	re, ricevere o trasmettere documenti;	
	- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assem-	
	blea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali	
	gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel	
	luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno	
	inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi au-	
	dio/video collegati in cui si tiene la riunione.	
	ART. 21	
	Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno	
	tre mesi nel libro dei soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'importo della quota posseduta.	
	In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare	
	nell'assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali	
	deve essere fatta menzione nel verbale.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge,	

	dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che colla-	
	borino all'impresa.	
	Ciascun socio non può rappresentare per delega più di un'altro socio.	
	Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.	
	Non possono essere delegati nè gli amministratori, nè il sindaco, nè i dipen-	
	denti della società.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ART. 22	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Amministratore unico od a	
	più Amministratori, sino ad un massimo di cinque componenti, in base a	
	quanto determinato ed in base alle nomine approvate dai soci con decisione	
	assunta ai sensi dell'art.18 (salvo quanto previsto al secondo comma del-	
	l'art.19) e per la prima volta con l'atto costitutivo.	
	Gli Amministratori durano in carica per il periodo di tempo stabilito all'atto	
	della loro nomina e comunque per non più di tre esercizi od altrimenti a tem-	
	po indeterminato ed in tal caso sino a revoca o dimissioni.	
	Gli Amministratori sono sempre rieleggibili e possono essere designati an-	
	che fra soggetti non soci.	
	L'eventuale compenso degli Amministratori è determinato di anno in anno	
	con decisione dei soci, in misura fissa od in percentuale sull'utile dell'eserci-	
	zio, anche in funzione dei particolari poteri attribuiti.	
	L'Organi Amministrativo potrà inoltre prevedere la creazione di un fondo di	
	quiescenza per gli Amministratori o per soggetti che abbiano rapporti di col-	
	laborazione coordinata e continuativa con la società.	
	ART. 23	

	Quando l'amministrazione della società è affidata a più persone, la decisione	
	di nomina stabilisce alternativamente:	
	a) se gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione;	
	b) se l'amministrazione è invece affidata a ciascun Amministratore disgiunta-	
	mente ovvero congiuntamente con uno o più degli altri Amministratori, an-	
	che nominativamente indicati, facendosi applicazione degli artt.2257 e 2258	
	cod. civ..	
	I quest'ultima ipotesi, gli Amministratori dovranno comunque adottare in	
	forma di Consiglio le deliberazioni o le decisioni relative alla redazione del	
	progetto di bilancio, ai progetti di fusione o scissione ed agli aumenti di ca-	
	pitale delegati.	
	ART. 24	
	Il Consiglio di Amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente,	
	quando a ciò non provvedano i soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso dalla sede	
	sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessa-	
	rio o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal Presidente con lettera da spedire almeno	
	cinque giorni prima a ciascun membro del Consiglio e del Sindaco Unico o	
	del Revisore, se nominati, o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o	
	messaggio di posta elettronica da spedire almeno tre giorni prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni, anche in difetto di	
	formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori ed il	
	Sindaco o il Revisore, se nominati.	
	ART. 25	

	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti.	
	ART. 26	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presiden-	
	te o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	Presidente e dal Segretario.	
	ART. 27	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori	
	quelli rimasti in carica, od anche uno solo di essi, dovranno proporre d'ur-	
	genza ai soci di adottare le decisioni per la nomina dei nuovi Amministratori.	
	I soci provvederanno a tale nomina nel rispetto della forma di amministra-	
	zione originariamente prescelta e gli Amministratori così nominati scadràn-	
	no insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 28	
	L'Amministratore Unico o gli Amministratori (che costituiscano Consiglio o	
	meno) hanno tutti i più ampi poteri di gestione e di rappresentanza della so-	
	cietà, fatti salvi i limiti di qui di seguito specificati.	
	Nell'ipotesi che sia nominato in carica un Amministratore Unico, questi	
	dovrà preventivamente sottoporre alla decisione dei soci od all'approvazione	
	dell'assemblea (che delibereranno con il <i>quorum</i> della maggioranza assoluta	
	dei soci) gli atti di amministrazione straordinaria qui di seguito tassativa-	
	mente elencati:	

	- acquisto, vendita e permuta di beni immobili;	
	- perfezionamento di mutui ipotecari;	
	- acquisto e cessione di partecipazioni azionarie e non;	
	- acquisto di aziende ovvero rami di azienda;	
	- compimento di atti di gestione di valore eccedente l'importo di euro	
	20.000,00 (ventimila e zero centesimi).	
	Nell'ipotesi che siano nominati in carica più Amministratori che non costitui-	
	scano Consiglio, questi dovranno decidere e compiere con poteri congiunti	
	tra loro gli atti d'amministrazione straordinaria sopra tassativamente elencati.	
	Quando gli Amministratori costituiscono il Consiglio di Amministrazione,	
	la rappresentanza generale della società spetta al Presidente ed agli Ammini-	
	stratori Delegati, se nominati, nell'ambito delle deleghe loro conferite.	
	In caso di amministrazione affidata a più persone che non costituiscano il	
	Consiglio di Amministrazione, a ciascuno degli Amministratori così nomina-	
	ti spettano i poteri di gestione e rappresentanza generale della società; l'eser-	
	cizio di tali poteri in via disgiuntiva o congiuntiva è determinato in capo ai	
	singoli amministratori dalla deliberazione di nomina, fermi restando i limiti	
	generali sopra stabiliti.	
	In caso di omessa determinazione, l'esercizio dei poteri di gestione e di rap-	
	presentanza si intende disgiuntivo, sempre fermi restando i limiti generali so-	
	pra stabiliti.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 cod. civ.,	
	può delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte	
	ad uno o più singoli Amministratori, attribuendo loro il titolo di "Ammini-	
	stratore Delegato" ai fini della rappresentanza generale della società.	

	Gli Amministratori possono nominare institori o procuratori speciali per sin-	
	goli, determinati atti o categorie di atti.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	ART. 29	
	Quando ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2477, i soci devono nomi-	
	nare un Sindaco Unico.	
	La nomina del Sindaco Unico è inoltre obbligatoria, verificandosi le condi-	
	zioni poste dall'art. 2526 c.c..	
	Il controllo legale dei conti è quindi esercitato da un Sindaco Unico (iscritto	
	nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia)	
	nominato con decisione dei soci, che provvede anche alla determinazione	
	del compenso spettantegli.	
	Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assem-	
	blea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio del-	
	l'incarico ed è rieleggibile.	
	Il Sindaco ha le funzioni previste dall'art.2403 cod. civ. ed esercita altresì il	
	controllo contabile.	
	I poteri ed il funzionamento del Sindaco sono disciplinati dall'art.2477 cod.	
	civ.	
	Il Sindaco deve anche:	
	a) accertare che le valutazioni del patrimonio sociale vengano fatte con l'os-	
	servanza delle norme legislative;	
	b) verbalizzare gli accertamenti fatti anche individualmente;	
	c) intervenire alle adunanze dell'assemblea e del Consiglio di Amministra-	
	zione;	

	d) convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge	
	in caso di omissione da parte degli amministratori.	
	Il Sindaco può in ogni momento procedere ad atti di ispezione e di control-	
	lo. Il Sindaco può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle	
	operazioni sociali e su determinati affari. Il Sindaco, infine, ha tutti gli altri	
	doveri e compiti stabiliti dalla legge.	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 30	
	Il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società potrà essere disci-	
	plinato da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Ammini-	
	strazione e da approvarsi dal l'assemblea.	
	ART. 31	
	In caso di scioglimento della società, l'assemblea nominerà uno o più liqui-	
	datori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di cessazione	
	della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso	
	delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i	
	dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell'arti-	
	colo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutua-	
	listici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge	
	59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopraestese so-	
	no inderogabili e devono essere di fatto osservate.	
	ART. 32	
	Per quanto non è regolato dall'atto costitutivo di cui il presente statuto fa par-	
	te integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società a responsabi-	
	lità limitata, sulle società cooperative rette coi principi della mutualità (agli	

27 di 28

[illegible]